

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 11078 del 13/08/2001

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dell'8 maggio 1991 al Pretore di Roma, A. B. esponeva di aver ricevuto dalla s.p.a. A. di Roma, datrice di lavoro, un compenso per il lavoro notturno, abitualmente svolto sulla base di turni regolari, da considerare come parte della retribuzione ordinaria e quindi da includere, per legge e per contratto collettivo, nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive e della retribuzione per ferie e per festività. Chiedeva perciò che la società fosse condannata a pagare le relative differenze e che fosse accertato il suo diritto all'inclusione di esse differenze nel calcolo del trattamento di fine rapporto.

Costituitasi la convenuta, il Pretore rigettava la domanda con decisione del 1° marzo 1993, parzialmente riformata con sentenza del 23 aprile 1998 dal Tribunale, il quale stabiliva che nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata fino al 31 maggio 1982 ossia fino all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, fosse incluso il suddetto compenso per lavoro notturno. Per il resto il Tribunale confermava la decisione di primo grado, sfavorevole al lavoratore.

Esso osservava che il compenso in questione era stato corrisposto regolarmente, con la conseguenza che, a norma del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 297 del 1982, esso doveva essere compreso nella base di calcolo della indennità d'anzianità, poi chiamata trattamento di fine rapporto: infatti quel testo imponeva di calcolare "tutte le somme... corrisposte... a titolo non occasionale".

Quanto al periodo successivo all'entrata in vigore della legge citata, il nuovo testo dell'art. 2120 accoglieva bensì la medesima nozione di retribuzione da assumere come base di calcolo, ma nel secondo comma faceva salva la "diversa previsione dei contratti collettivi".

Doveva perciò aversi riguardo al vigente contratto collettivo, il quale ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive e del compenso per lavoro festivo, faceva riferimento alla "retribuzione di fatto" ossia (art. 7), allo "stipendio minimo tabellare", agli "aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito, eventuali eccedenze sul minimo tabellare e indennità di contingenza". Non, dunque, a qualsiasi compenso continuativo, quale quello per il lavoro notturno.

Né l'inclusione necessaria di questo compenso nella retribuzione era imposta un accordo interconfederale del 1946 sulla "retribuzione globale di fatto", o dagli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 7 della convenzione internazionale OIL n. 132 del 1970.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il B.. Resiste con controricorso la s.p.a. A. di Roma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1367, 1371, 2109 cod. civ., 5 l. 27 maggio 1949 n. 260, 1 l. 31 marzo 1954 n. 90 e vizi di motivazione. Egli osserva come il Tribunale abbia considerato il compenso per lavoro notturno come "normale", ossia continuativo, ma abbia interpretato erroneamente la definizione della "retribuzione mensile di fatto", accolta nel contratto collettivo, e di conseguenza abbia escluso quel compenso dalla base di calcolo di diverse voci retributive, tra cui il trattamento di fine rapporto.

Ad avviso del ricorrente ogni compenso di carattere fisso e continuativo andrebbe incluso nella retribuzione - considerata nel computo dei compensi per il lavoro festivo e per il periodo di ferie nonché per le mensilità aggiuntive e per il trattamento di fine rapporto - in applicazione delle seguenti regole di diritto:

- a) - l'art. 2120 cod. civ., che comprende nella retribuzione tutte le somme percepite dal prestatore di lavoro "a titolo non occasionale";
- b) - il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1984, confermato da quello del 1988, che comprende nella retribuzione "di fatto" le "eccedenze sul minimo tabellare" ossia anche il compenso per lavoro notturno;
- c) - l'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, applicabile anche alla s.p.a. A. di Roma e assumente una nozione onnicomprensiva della "retribuzione globale di fatto";
- d) - l'art. 1367 cod. civ., che sancisce il principio di conservazione del contratto e quindi delle clausole del contratto collettivo;
- e) - l'art. 1371 cod. civ., che impone all'interprete del contratto il temperamento degli interessi delle parti.

Il motivo non è fondato ed in particolare sono errati i detti riferimenti normativi, poiché:

- a) - l'art. 2120 cod. civ. include bensì nella retribuzione tutti i compensi non occasionali, ma aggiunge un secondo comma "salvo diversa previsione dei contratti collettivi": esattamente perciò la sentenza qui impugnata si riferisce alle clausole del contratto collettivo, contenente diverse previsioni;
- b) - le "eccedenze sul minimo tabellare", incluse da tale contratto nella retribuzione, sono estranee - secondo la plausibile interpretazione del Tribunale, fondata sul lessico della materia - al compenso per lavoro notturno, poiché sono costituite dai cosiddetti superminimi o dagli assegni ad personam;
- c) - l'accordo interconfederale del 1946 è stato ritenuto dal Tribunale inapplicabile alla fattispecie qui in esame, regolata da un contratto più favorevole, e su tale statuizione non v'è censura del ricorrente;
- d) - questi neppure dice perché l'interpretazione del contratto, resa dai giudici d'appello ed a lui sfavorevole, confliggerebbe col principio di conservazione del negozio giuridico; per questa parte il motivo di ricorso è perciò inammissibile (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.);
- e) - parimenti inammissibile per difetto di specificazione è la doglianza di mancato temperamento degli interessi delle parti, che non può coincidere con l'accoglimento delle tesi interpretative di una sola di loro.

Il precedente (Cass. 24 dicembre 1999 n. 14537) citato dalla ricorrente in memoria non può giovarle poiché non contiene alcuna enunciazione di principio né risolve alcuna questione di diritto ma si limita a giudicare incensurabile in sede di legittimità l'interpretazione di un contratto collettivo resa da un giudice di merito. Questa Corte non può infatti attribuire direttamente significato a disposizioni di autonomia privata, così come fa con le norme di diritto (art. 1 preleggi) ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Per tali considerazioni il ricorso dev'essere rigettato mentre le spese processuali possono essere compensate a causa delle oscillazioni della giurisprudenza di merito in materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.